

## **DELIBERA N. 56/10/CSP**

**Esposto della lista Forza Nuova nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai1) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010 (TG1)**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 marzo 2010

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010*" ;

VISTA la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010, recante "*Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione e i principi sul pluralismo dell'informazione durante la campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010*";

VISTO l'esposto pervenuto all'Autorità in data 20 marzo 2010 (prot. n. 17239), presentato dalla Sig.ra Anna Lami in rappresentanza della lista Forza Nuova, nel quale si asserisce che, nel corso della campagna per le elezioni regionali ed amministrative previste per il 28 e 29 marzo 2010, la società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A all'interno del Tg1 non ha riservato spazi ad esponenti di Forza Nuova, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n.

28 e dal Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010;

VISTA la nota del 20 marzo 2010 (prot. n. 17243) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai1", eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. del 23 marzo 2010 (prot. n. 18052 del 23 marzo 2010), con la quale la concessionaria ha sostenuto quanto segue:

- la contestazione mossa dal partito segnalante è inammissibile e improcedibile perché l'esposto non è stato trasmesso a tutti i soggetti di cui all'art. 10 legge 28/2000;
- la segnalazione è inoltre improcedibile perché generica e indeterminata: è priva delle 'indicazione delle disposizioni normative violate; è priva delle fonti del monitoraggio; non indica l'estensione dello squilibrio, facendo indistintamente riferimento a tutti i telegiornali di RAI UNO.
- il soggetto segnalante basa le proprie considerazioni sull'erroneo presupposto di avere diritto all'accesso a tutti i notiziari di Rai Uno, tutti i giorni e in tutte le edizioni, dimostrando così di confondere la disciplina della comunicazione politica con quella dell'informazione.
- per i programmi di informazione bisogna in ogni caso avere riguardo al complesso della programmazione dell'emittente ed in particolare i notiziari devono rispettare rigorosamente con la completezza dell'informazione la pluralità dei punti di vista.
- nel merito si fa osservare che la concessionaria pubblica ha assicurato spazio al denunciante, soprattutto, ma non solo, a livello locale tenendo conto che i principi di imparzialità dell'informazione e di ragionevolezza impongono di applicare un principio di parità di trattamento parametrato alla effettiva rappresentatività del soggetto politico in questione ;
- si segnala che Rainews24 del 22 marzo scorso dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ha avuto come ospite nella rubrica Transatlantico l'esponente di Forza Nuova Roberto Fiore ;
- per quanto concerne le Tribune elettorali le presenze ed i tempi di intervento sono determinati direttamente dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La presenza di Forza Nuova è prevista il 18 marzo 2010 nella conferenza stampa Tv e Radio e nella tribuna elettorale del 19 marzo 2010 sia su Radio uno che su Rai due alle ore 14.00;

- si registra inoltre la presenza di candidati della lista denunciante nel programma di approfondimento informativo “Un giorno da pecora” diffuso da Radiodue (puntata dell’11 marzo con Ilario Palmisani, candidato governatore della Regione Toscana, e puntata del 16 marzo con Gina Mario Invernizzi, candidato governatore della Regione Lombardia).

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati in collegi o circoscrizioni da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010, ed è, pertanto, soggetto legittimato, secondo il Regolamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall’Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell’Autorità, relativamente a tutte le edizioni del notiziario “Tg1”, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, dal 28 febbraio fino al 20 marzo 2010, risulta che su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a cinque ore, nove minuti e trentadue secondi, il soggetto segnalante ha fruito di due secondi pari allo 0,01 %, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato tre ore e trenta secondi pari al 58,31% del tempo totale, la Lega Nord quattordici minuti e ventiquattro secondi pari al 4,65%, il Partito Democratico cinquantasette minuti e venti secondi pari al 18,52%, Di Pietro-Italia dei Valori diciannove minuti e nove secondi pari al 6,19%, la lista Marco Pannella- Emma Bonino otto minuti e un secondo pari al 2,59%, Sinistra, ecologia, Libertà quarantacinque secondi pari allo 0,24%, la Federazione dei Verdi un minuto e ventinove secondi pari allo 0,48%, l’Unione di Centro diciannove minuti e trenta secondi pari al 6,30%, il partito Socialista trenta secondi pari allo 0,16%, la Destra cinque secondi pari allo 0,03%, l’Udeur-Popolari ventuno secondi pari allo 0,11%, la Federazione della Sinistra quattro secondi pari allo 0,02%, l’Alleanza di Centro ventitré secondi pari allo 0,12%, l’Alleanza per l’Italia ventiquattro secondi pari allo 0,13%;

CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che la disciplina attuativa dell’articolo 5 della legge 28 del 2000 per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dall’articolo 6 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 9 febbraio 2010, il quale prevede che “ *i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del*

*pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, nonché al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra le diverse forze politiche”;*

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che con la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010 l'Autorità, con riferimento ai dati di monitoraggio fino al 6 marzo 2010, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, ha rilevato un certo squilibrio nell'informazione sui telegiornali ed ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;

CONSIDERATO che la società Rai Radiotelevisione Italiana, in ottemperanza al citato richiamo è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica al soggetto politico segnalante all'interno dell'informazione del TG1 entro la data di chiusura della campagna elettorale;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza al citato richiamo;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

## **ORDINA**

La società Rai Radio Televisione Italiana con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 , è tenuta, in ottemperanza al richiamo di cui alla delibera n. 30/10/CSP, ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista Forza Nuova all'interno dell'informazione del TG1 entro la data di chiusura della campagna elettorale.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 25 marzo 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
il SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola